



TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Decreto

Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Alessandra BOTTAN GRISELLI *Presidente;*

dott. Francesco VENIER *Giudice;*

dott. Andrea ZULIANI *Giudice rel.;*

nel procedimento di opposizione allo stato passivo promosso da

- “ **Leasing & Factoring S.p.A.**”, con il difensore e domiciliatario avvocato

contro

il decreto del giudice delegato, dott. Lorenzo Massarelli, che ha reso esecutivo in data 3.7.2014 lo stato passivo delle domande tardive di rivendica e restituzione del

- **Fallimento “ S.r.l.**”, del quale è curatore il dott. , costituitosi nel presente procedimento di opposizione con il difensore e dom. avvocato ;

sentito il giudice relatore;

rilevato che la parte ricorrente ha chiesto la restituzione di un bene mobile (impianto di taglio mod. cell. 7040”) già oggetto di un contratto di *leasing* a suo tempo stipulato con la società poi fallita e dal quale il curatore si è sciolto con lettera di data 5.11.2012 (doc. n° 3 di parte ricorrente);

rilevato che la materia del contendere verte sulla ritenuta

inammissibilità della domanda tardiva perché presentata il 13.2.2014 e, quindi, oltre il termine massimo di cui all'art. 101, commi 1° e 4°, legge fall. (12 mesi dal primo decreto di esecutività dello stato passivo, che risale al 23.10.2012);

rilevato che parte ricorrente sostiene che quel termine non sarebbe applicabile nel caso di specie, perché il credito restitutorio è sorto soltanto dopo il fallimento – in forza della dichiarazione della volontà di sciogliersi dal contratto dichiarata dal curatore ai sensi dell'art. 72 legge fall. – e ritenendo conseguentemente applicabile l'art. 87bis legge fall. (che non prevede alcun termine di decadenza) o, comunque, che il *dies a quo* del termine annuale (cui aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini) e l'ulteriore *spatium deliberandi* di 90 giorni normalmente assicurato a tutti i creditori dal combinato disposto degli artt. 16, comma 1°, n° 4, e 93, comma 1°, legge fall.) dovrebbe essere fissato al momento della dichiarazione di scioglimento del curatore;

rilevato che la difesa di parte resistente, contestata sotto ogni profilo l'interpretazione della legge proposta dalla ricorrente, rileva che il tempo trascorso tra la dichiarazione di scioglimento del curatore (5.11.2012) e lo spirare del termine decadenziale per proporre le domande tardive (22.10.2013 o meglio 6.12.2013, per effetto della sospensione feriale dei termini) è stato ampiamente sufficiente per permettere il rispetto di quel termine;

ritenuto che il richiamo all'art. 87bis legge fall. non può essere di alcun aiuto per l'accoglimento della domanda, in quanto esso – rubricato "Inventario su altri beni" – prevede soltanto la *possibilità* che il giudice delegato disponga la restituzione di determinati beni ai terzi, beni che possono eventualmente non essere inventariati, e non

attribuisce, invece, al terzo un'azione per chiedere ed ottenere la restituzione, azione che – in mancanza di restituzione spontanea – non può che essere esercitata nelle forme previste dagli articoli 93 e 101 legge fall. (come, del resto, avvenuto nel caso di specie);

ritenuto, pertanto, che la domanda di restituzione del bene non può non essere sottoposta al termine decadenziale dell'art. 101, comma 4°, legge fall., a mente del quale “Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”;

ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, tale disposizione non è volta ad assicurare a tutti i creditori (e quindi anche a quelli che siano incolpevolmente venuti a conoscenza del loro diritto di insinuarsi al passivo o di chiedere la restituzione di beni con ritardo rispetto alla comunicazione del curatore di cui all'art. 92 legge fall.) un termine di *identica durata* per proporre la domanda ai sensi dell'art. 93 legge fall., bensì soltanto quello di consentire la presentazione di una domanda ultratardiva a quei creditori o proprietari di beni inventariati che non abbiano potuto rispettare il termine decadenziale per cause a loro non imputabili;

ritenuto, in tale contesto, che, quantunque il legislatore non fissi un termine minimo che deve essere garantito al creditore tra il momento della conoscenza legale del suo diritto di insinuarsi e il momento della decadenza da quel diritto (il che, in certi casi, potrebbe dare adito a dubbi interpretativi e richiedere una valutazione in termini di ragionevolezza da parte del giudice), in questo caso appare del tutto evidente che il ricorrente non può sostenere che “il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile”, avendo avuto formale conoscenza della

scelta del curatore di sciogliersi dal contratto (e, quindi, della possibilità di chiedere la restituzione del bene) più di un anno prima della scadenza del termine perentorio e non avendo in alcun modo allegato di essere stato indotto in errore da comportamenti ambigui degli organi fallimentari circa la necessità di proporre la domanda;

ritenuto, pertanto e conclusivamente, che l'opposizione è infondata;

ritenuto che le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo;

p. q. m.

visto l'art. 99 legge fallimentare;

respinge l'opposizione, perché infondata;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore del fallimento, delle spese di lite, che liquida – d'ufficio, in mancanza di nota – in € 4.600, di cui € 4.000 per compensi ed € 600 per rimborso forfettario (D.M. 10.3.2014, n° 55).

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 27.3.2015.

Il Presidente.